



## **Capitolato speciale d'oneri**

### **CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI**

**RIPRISTINO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA STRADALE E REINTEGRO DELLE MATRICI AMBIENTALI LUNGO LA RETE VIARIA DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA DI BRESCIA IN CASO DI SINISTRO.**

#### **Art. 1 - Oggetto della concessione**

1. La Provincia intende assicurare, secondo canoni di efficienza, efficacia ed economicità, il ripristino tempestivo delle condizioni di sicurezza delle aree interessate da sinistri, inclusi gli incidenti stradali o altri eventi, in attuazione al Codice della Strada, con particolare riferimento ad eventi che provocano condizioni di pericolo e/o presenza sulla sede stradale di resti o materia da eliminare.

2. Il presente Capitolato ha ad oggetto l'affidamento in concessione, in via prioritaria ma senza esclusiva, del servizio di ripristino delle condizioni di sicurezza stradale compromesse a seguito del verificarsi di sinistri, incidenti stradali o altri eventi (di seguito, nel loro insieme, anche denominati solo "sinistri"), mediante interventi di segnalazione e protezione dei luoghi, pulizia e bonifica della sede stradale, smaltimento della materia rimossa, nonché la riparazione e/o fornitura e sostituzione degli elementi della strada danneggiati (segnaletica, dispositivi di ritenuta o fonoassorbenti, pavimentazioni, recinzioni, ecc.), lungo la rete viaria di competenza della Provincia di Brescia (di seguito denominata anche solo Provincia), ai sensi degli articoli 164, 165 e 3, comma 1, lett. vv) del decreto legislativo n. 50/2016.

3. Gli interventi riguardano l'intera sede stradale, i fossi e le proprietà limitrofe alla sede stradale interessata dal sinistro, ove la Provincia sia tenuta ad intervenire al fine di garantire la pubblica incolumità. La rete viaria oggetto del servizio in concessione è quella pubblicata nel geoportale della Provincia di Brescia <https://sit.provincia.brescia.it/> (tema viabilità) fatte salve le modifiche che saranno apportate nel tempo a seguito delle attività di aggiornamento condotte dagli uffici provinciali, delle acquisizioni di nuove strade, delle riclassificazioni amministrative, delle ridelimitazioni dei centri abitati con più di 10.000 abitanti e degli accordi tra Enti per la gestione delle strade, valendo quanto previsto al successivo articolo 5. Si precisano di seguito alcune condizioni di carattere temporaneo conseguenti ad accordi attualmente già vigenti con Enti terzi:

- il tratto di SP19 dal km 12+990 al km 24+730 è in gestione ad Autovia Padana Spa, che sta realizzando il Raccordo autostradale tra il casello autostradale A4 "Ospitaletto", il nuovo casello autostradale A21 "Poncarale" e l'aeroporto di Montichiari; lungo tale tratta di SP19, che a fine lavori sarà completamente trasferita alla società autostradale, attualmente la competenza della Provincia sui sinistri è limitata alle sole fasce orarie in cui il personale stradale della Provincia non è in servizio;

- la tratta di EX SPBS345 (non riportata nel geoportale), dal confine comunale con il territorio di Brescia fino al km 16+670, è di competenza dei Comuni territorialmente interessati; lungo tale tratta di EX SPBS345 la Provincia di Brescia effettua regolarmente gli interventi sui sinistri, in virtù di accordi con i comuni aventi scadenza nell'anno 2024.

4. Il servizio si intende affidato unicamente per le ipotesi in cui non provveda direttamente il conducente con propri mezzi e, dunque, senza diritto di esclusiva. Nei casi in cui non provveda il conducente, la Provincia si impegna a richiedere il servizio al concessionario. L'effettiva richiesta di espletamento del servizio può essere condizionata dalla verifica effettuata dalla Polizia stradale, o provinciale o locale o dagli agenti o ufficiali di pubblica sicurezza (inclusi i cantonieri) intervenuti sul posto, della indisponibilità del conducente a provvedere direttamente al ripristino delle condizioni di sicurezza della sede stradale. In ogni caso il concessionario dovrà verificare direttamente l'indisponibilità del conducente a provvedere direttamente al ripristino delle condizioni di sicurezza della sede stradale e corretto smaltimento dei resti e della materia rimossa. A tal proposito il concessionario dovrà informare adeguatamente il conducente, salvo che ricorrano le condizioni per la gestione dell'affare altrui di cui all'art. 2028 del codice civile ('negotiorum gestio') a seguito dell'incidente ed autocertificare la verifica effettuata dell'indisponibilità del conducente a ripristinare lo stato dei luoghi con proprie modalità alternative e sempre a propria cura e spese, indicandone le generalità. Il concessionario dovrà altresì certificare mediante idonea ed esaustiva documentazione fotografica lo stato dei luoghi e del sinistro prima e dopo l'intervento.

5. Nel caso in cui si rendesse necessario, in corso di esecuzione, un aumento o una diminuzione del servizio nelle sue varie forme, il concessionario è obbligato ad assoggettarsi alle stesse condizioni previste nel presente Capitolato.

6. Per la definizione di "sede stradale" si rinvia alle *Norme funzionali e geometriche per la costruzione delle strade* approvate con DM 5/11/2001 e all'art. 3, comma 1, n. 46, del decreto legislativo 30/04/1992, n. 285 (Nuovo Codice della Strada) e successive modificazioni e integrazioni.

7. Gli interventi di ripristino devono essere eseguiti dal concessionario nel rispetto, fra l'altro, della normativa ambientale vigente, tra cui il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" e delle altre leggi disciplinanti i rifiuti e la loro circolazione.

8. Ai sensi dell'art 3, comma 1, lett. vv) del d.lgs. 50/2016, si trasferisce al concessionario:

- a) il diritto di gestire il servizio oggetto del contratto;
- b) il rischio operativo legato alla gestione del servizio.

In particolare il servizio oggetto di concessione prevede, in sintesi, le seguenti prestazioni, meglio precisate nei successivi articoli 4 e 7 del presente Capitolato:

#### A) prestazioni di carattere immediato:

- ripristino delle condizioni di sicurezza stradale e reintegro delle matrici ambientali a seguito del verificarsi di sinistri stradali o di eventi relativi alla circolazione veicolare non necessariamente qualificabili come sinistri stradali che comportino la perdita di carico e/o versamento di liquidi da parte dei veicoli trasportanti coinvolti;
- recupero rifiuti solidi, liquidi e dei materiali dell'equipaggiamento dei veicoli eventualmente dispersi sulla sede stradale ed aree contigue eventualmente interessate;

- recupero di materiale trasportato e disperso sulla sede stradale ed aree contigue eventualmente interessate, l'aspirazione dei liquidi inquinanti versati sulla carreggiata, e ogni altra attività necessaria, in relazione alla eventuale perdita di carichi trasportati e rovinati sulla sede stradale e conseguente smaltimento/recupero in base alle vigenti normative in materia di gestione dei rifiuti, anche speciali e pericolosi;
- recupero e smaltimento di carcasse di fauna non selvatica ritrovata sulla sede stradale a seguito di sinistri stradali, anche non documentabili;
- posizionamento, nel più breve tempo possibile, di segnaletica stradale e lampade per situazioni di emergenza, (segnali, transenne, coni segnaletici, dissuasori, ecc.), finalizzata alla protezione di punti singolari o aree pericolose, a seguito di sinistro stradale o di altro evento turbante la normale circolazione veicolare;
- eliminazione dei fattori di pericolosità per la circolazione stradale (ad esempio, elementi instabili, sporgenti o taglienti, ecc.) conseguenti al sinistro;
- sono a carico del concessionario tutti gli oneri relativi al carico, trasporto, scarico, deposito, smaltimento e/o recupero, in impianti muniti di idonea autorizzazione, dei resti rinvenuti e dei materiali di risulta (rifiuti, comprese carcasse di animali non selvatici) detenuti e prodotti per effetto dell'attività di servizio;

**B) prestazioni di carattere non immediato:**

- ripristino delle condizioni di sicurezza stradale mediante riparazione, sostituzione o reinstallazione ex novo degli elementi danneggiati della strada (segnaletica, dispositivi di ritenuta o fonoassorbenti, pavimentazioni, recinzioni, ecc.), sotto la sorveglianza della Provincia.

**Art. 2 - Durata della concessione**

1. La concessione del servizio avrà la durata di anni 2 (due) decorrenti dalla data di stipulazione del relativo contratto.
2. Il contratto non è soggetto a tacito rinnovo. L'Amministrazione provinciale si riserva di avvalersi della facoltà di rinnovo del contratto per un massimo di anni 2 (due).
3. La Provincia potrà, altresì, chiedere alla ditta aggiudicataria di prorogare la durata del contratto ai sensi dell'art. 106, comma 11, del d.lgs. n. 50/2016 alle medesime condizioni tecniche, economiche e giuridiche, nelle more dell'espletamento delle procedure concorsuali della nuova gara, per un periodo non superiore a mesi 6 (sei) previo avviso da comunicarsi all'aggiudicataria (in forma scritta) almeno 30 giorni prima della scadenza contrattuale.
4. In caso di necessità e qualora sussistano i presupposti di legge, su disposizione del RUP, si può richiedere l'esecuzione anticipata ai sensi dell'art. 32, comma 8, del d.lgs. n. 50/2016 nelle more della stipulazione del contratto, previ in ogni caso gli accertamenti sulla capacità dell'aggiudicatario previsti dalla legge e la costituzione della garanzia di cui all'art. 15 e della cauzione di cui all'art. 17 del presente Capitolato. Competono in tal caso all'aggiudicatario pur in pendenza del perfezionamento formale del contratto, tutte le spettanze pattuite relativamente a quanto eseguito.

### **Art. 3 - Costi del servizio**

1. Il servizio non deve comportare alcun onere economico a carico della Provincia. Ai sensi dell'art. 165 del d.lgs. 50/2016 il corrispettivo per il concessionario è costituito unicamente dal "diritto di gestire funzionalmente e di sfruttare economicamente il servizio".

2. Il concessionario si assume completamente il rischio di impresa e potrà agire nei confronti delle compagnie di assicurazione che coprono la responsabilità civile auto (RCA) dei veicoli interessati, fermo rimanendo che, anche in caso di mancato recupero nei confronti dei soggetti obbligati, (es. veicolo non assicurato, assenza d'identificazione del veicolo, ecc.) nessun onere economico potrà gravare sulla Provincia ai sensi del comma 1.

3. Nel caso in cui non fosse possibile individuare il responsabile o i responsabili, i costi degli interventi previsti dagli articoli 4 e 7 del presente Capitolato restano comunque tutti a carico esclusivo del concessionario del servizio, ai sensi dell'art. 3, lett. vv), del d.lgs. 50/2016 ("assunzione in capo al concessionario del rischio operativo legato alla gestione dei servizi").

4. Il valore presunto della concessione di servizio, per tutto il periodo di cui all'art. 2, comma 1, del presente Capitolato è stato stimato sulla base dei risarcimenti che le assicurazioni hanno liquidato alla Provincia per i danni al patrimonio stradale nel triennio 2017-2018- 2019 conseguenti ai sinistri stradali. Si precisa che nel medesimo triennio la quota dei sinistri stradali per i quali le assicurazioni hanno risarcito alla Provincia i danni al patrimonio stradale ammonta a circa 450 eventi. L'importo annuale dei suddetti risarcimenti ammonta a € 156.000,00 Iva esclusa per un importo complessivo biennale pari a € 312.000,00. È prevista la facoltà di rinnovo di due anni pari a € 312.000,00 e la proroga tecnica - di cui all'art. 106 comma 11 del codice dei contratti - per 6 mesi pari a € 78.000,00 per un valore complessivo di € 702.000,00. I valori sopra indicati sono puramente indicativi. Tale importo è stato stimato al solo scopo di dimensionare i requisiti di partecipazione alla gara, la cauzione provvisoria e la cauzione definitiva. Il valore annuo della concessione stimato non è idoneo a costituire alcuna aspettativa giuridicamente qualificata in capo al concessionario, né comporta alcuna garanzia da parte della Provincia che tale importo corrisponda effettivamente a quello ricavabile dall'esecuzione del presente contratto: esso potrà pertanto discostarsi anche in maniera sostanziale, ovvero in difetto o in eccesso anche oltre il 20% senza che il concessionario possa chiedere compensi o indennizzi di qualsiasi natura.

5. La Provincia non verserà alcun corrispettivo per gli interventi eseguiti, anche nel caso in cui, per qualsiasi motivo, il concessionario non fosse riuscito a recuperare il credito maturato per l'esecuzione degli interventi, oppure nel caso in cui abbia effettuato gli interventi e non sia stato individuato il responsabile della compromissione della sicurezza stradale, o se il mezzo che ha causato il sinistro non risulta assicurato nei modi e nelle forme previsti dalla normativa assicurativa vigente, ovvero l'assicurazione fosse legittimata a non rispondere o comunque non rispondesse per i danni causati dall'assicurato o l'intervento sia eseguito in assenza di sinistro e comunque in assenza di veicoli. Resta inteso che anche gli oneri ed i costi relativi agli apprestamenti per la sicurezza di cui al D.Lgs. N° 81/2008 e s.m.i. e per l'esecuzione degli interventi rientranti nell'ambito dei cantieri temporanei e mobili restano esclusivamente a carico del concessionario.

6. Il concessionario si impegna ad attivare la struttura operativa ogni qualvolta pervengano segnalazioni relative a sinistri stradali. Nel caso in cui la struttura operativa, giunta sul luogo del sinistro, dovesse riscontrare che la strada non presenta elementi di compromissione, l'attivazione e l'arrivo sul posto degli operatori costituirà onere esclusivo a carico del concessionario e nulla potrà essere addebitato alla Provincia o alle compagnie di assicurazione, senza limitazione alcuna. In tal caso il concessionario provvederà al rilascio di una dichiarazione di non avvenuto intervento che attesti sia la sicurezza della sede stradale sia l'assenza di elementi inquinanti.

7. Il costo della sicurezza in relazione all'esecuzione della concessione è pari a 0 (zero), in quanto la concessione prevede una forma di gestione complessiva da parte del concessionario non determinante interferenze e non valutabile in termini di rischi specifici.

#### **Art. 4 - Descrizione delle prestazioni inerenti al servizio**

1. Il servizio di ripristino che il concessionario svolge si divide in due categorie:

- **Categoria A:** interventi che comportano la possibilità di recuperare i costi dalle compagnie assicuratrici dei veicoli danneggianti, con conseguente diritto del concessionario di recuperare i costi sostenuti per gli interventi eseguiti dalle medesime compagnie;
- **Categoria B:** interventi eseguiti in assenza dell'individuazione del veicolo che ha causato l'evento o in caso di veicolo sprovvisto di regolare copertura assicurativa, con conseguente impossibilità di recupero dei costi dalle compagnie assicuratrici dei veicoli danneggianti e costi di intervento ad esclusivo carico del concessionario, e consiste nelle seguenti prestazioni minime, anche come ulteriormente specificate nell'articolo 7 e come integrate da servizi aggiuntivi migliorativi eventualmente offerti in sede di aggiudicazione.

#### **INTERVENTI DI CATEGORIA A**

Interventi di ripristino delle condizioni di sicurezza della circolazione stradale e di reintegro delle matrici ambientali compromesse dal verificarsi (anche in contemporanea) di

- incidenti stradali o sinistri,
- sversamenti o perdite di carico di sostanze liquide o solide (anche inquinanti, pericolose o tossiche) relative all'equipaggiamento dei veicoli o alle merci trasportate,

mediante:

- fornitura e posizionamento nel più breve tempo possibile di idonea segnaletica stradale provvisoria e di dispositivi di emergenza, anche luminosi, finalizzati alla protezione della carreggiata o di punti critici interessati, per garantire la sicurezza della circolazione stradale ed eseguire in sicurezza l'intervento;
- pulizia e bonifica dell'area interessata dall'evento con mezzi e prodotti idonei, sia sulla sede stradale che all'esterno della stessa, laddove necessario, con aspirazione dei liquidi sversati e recupero dei detriti solidi dispersi, e comunque eliminazione e smaltimento di ogni sostanza o materiale liquido o solido presente, a seguito del sinistro;
- rimozione e smaltimento di carcasse di fauna (anche randagia) non selvatica ritrovata sulla sede stradale;
- contestualmente alla pulizia della strada, nel caso in cui il sinistro abbia determinato danneggiamenti al patrimonio (segnaletica, dispositivi di ritenuta o fonoassorbenti, pavimentazioni, recinzioni, ecc.), rimozione dei fattori di pericolosità per la circolazione stradale (ad esempio, elementi instabili, sporgenti o taglienti, ecc.) conseguenti al sinistro e posizionamento di ulteriore e idonea segnaletica stradale provvisoria e di dispositivi, anche luminosi, di emergenza, atti a segnalare le criticità e finalizzati a garantire la sicurezza della circolazione stradale;

- nel caso in cui il sinistro abbia determinato danneggiamenti al patrimonio della Provincia (segnaletica, dispositivi di ritenuta o fonoassorbenti, pavimentazioni, recinzioni, ecc.), ripristino degli elementi danneggiati mediante riparazione, sostituzione o reinstallazione ex novo dei medesimi e trasmissione delle idonee relative certificazioni nei casi previsti dalla normativa.

La segnaletica provvisoria e i dispositivi di emergenza, che dovranno essere mantenuti in efficienza per tutto il tempo necessario a cura e spese del concessionario, dovranno essere ritirati dal concessionario solo a ripristino eseguito degli elementi danneggiati;

## INTERVENTI DI CATEGORIA B

Interventi di ripristino delle condizioni di sicurezza della circolazione stradale e di reintegro delle matrici ambientali compromesse dal verificarsi (anche in contemporanea) di:

- incidenti stradali o sinistri,
- sversamenti o perdite di carico di sostanze liquide o solide (anche inquinanti, pericolose o tossiche) relative all'equipaggiamento dei veicoli o alle merci trasportate,

mediante:

- fornitura e posizionamento nel più breve tempo possibile di idonea segnaletica stradale provvisoria e di dispositivi di emergenza, anche luminosi, finalizzati alla protezione della carreggiata o di punti critici interessati, per garantire la sicurezza della circolazione stradale ed eseguire in sicurezza l'intervento;
- pulizia e bonifica dell'area interessata dall'evento con mezzi e prodotti idonei, sia sulla sede stradale che all'esterno della stessa, laddove necessario, con aspirazione dei liquidi sversati e recupero dei detriti solidi dispersi, e comunque eliminazione e smaltimento di ogni sostanza o materiale liquido o solido presente, a seguito del sinistro;
- rimozione e smaltimento di carcasse di fauna (anche randagia) non selvatica ritrovata sulla sede stradale;
- contestualmente alla pulizia della strada, nel caso in cui il sinistro abbia determinato danneggiamenti al patrimonio della Provincia (segnaletica, dispositivi di ritenuta o fonoassorbenti, pavimentazioni, recinzioni, ecc.), rimozione dei fattori di pericolosità per la circolazione stradale (ad esempio, elementi instabili, sporgenti o taglienti, ecc.) conseguenti al sinistro e posizionamento di ulteriore e idonea segnaletica stradale provvisoria e di dispositivi, anche luminosi, di emergenza, atti a segnalare le criticità e finalizzati a garantire la sicurezza della circolazione stradale;

La segnaletica provvisoria e i dispositivi di emergenza, che dovranno essere mantenuti in efficienza per tutto il tempo necessario a cura e spese del concessionario, dovranno essere ritirati solo a seguito di esplicita comunicazione della Provincia, dopo gli interventi di ripristino degli elementi danneggiati.

2. Il servizio in concessione include l'attività di rimozione dalla sede stradale dei veicoli leggeri e pesanti danneggiati a seguito di sinistro stradale e il loro posizionamento in sicurezza sulla rete stradale, ai fini del trasporto per la destinazione finale (es. autofficina, demolitore). Le spese saranno a carico del proprietario del mezzo, ovvero dell'assicurazione.

3. Per la gestione amministrativa degli interventi e per ogni esigenza il concessionario deve:

- individuare un referente unico, responsabile dei rapporti con la Provincia;

- dotarsi di un database informatizzato degli interventi, costantemente aggiornato e in condivisione con la Provincia di Brescia, strutturato in accordo con la Provincia, come indicato al successivo art. 13 del presente Capitolato;
- su richiesta della Provincia, fornire tutta la documentazione in proprio possesso riguardante i sinistri e relazioni specialistiche;

4. Le parti svolgono incontri periodici di monitoraggio del servizio espletato, finalizzato alla verifica, qualitativa e quantitativa, degli interventi effettuati, in modo da esaminarne anche la relativa documentazione, le attività tecnico-amministrativa messa in atto per il completo e corretto ripristino dello stato dei luoghi e concordare eventuali miglioramenti e/o misure correttive nella conduzione del servizio stesso.

5. La Provincia si riserva la facoltà di convocare il concessionario ogni volta che lo ritenga necessario.

6. La Provincia ha facoltà di far eseguire da propri incaricati, in qualsiasi momento, controlli al fine di accertare che il servizio sia eseguito nel rispetto della convenzione.

7. La Provincia può procedere alla formale verifica delle modalità di svolgimento del servizio, alla presenza del rappresentante del concessionario, segnalando eventuali criticità al concessionario stesso, il quale si adegua alle indicazioni fornite o concordate, fermo restando che in caso di mancata o incompleta attuazione di quanto previsto si applicano le disposizioni di cui agli articoli 20, 21, 22 e 23.

8. La Provincia si riserva la facoltà di esprimere il proprio gradimento sulle unità operative messe a disposizione dal concessionario per la gestione del servizio. La valutazione di gradimento potrà riguardare l'efficienza, la professionalità, la puntualità degli addetti all'esecuzione delle prestazioni previste dal presente Capitolato. Laddove la Provincia si dichiara insoddisfatta rispetto ad uno o più aspetti sopra indicati, farà pervenire al concessionario una propria nota motivata e il concessionario dovrà provvedere alla sostituzione dell'unità operativa in questione o del referente unico di cui all'art. 4, comma 4, del presente Capitolato.

## **Art. 5 - Luoghi di esecuzione del servizio**

1. Gli interventi di ripristino dovranno essere effettuati su tutte le strade di competenza della Provincia, anche laddove tale competenza sia attribuita sulla base di accordi con altri Enti pubblici, dovendosi ritenere per 'competenza' il compito di intervento in caso di sinistri stradali.

## **Art. 6 - Struttura operativa del servizio e modalità di attivazione degli interventi**

1. La particolare natura del servizio in concessione rende necessario che il concessionario sia in possesso di specifica e adeguata struttura imprenditoriale, volta ad assicurare tempestività e correttezza tecnica dell'intervento, che dovrà essere gestita coordinando appositi centri logistici operativi funzionalmente collegati e localizzati in vari punti del territorio provinciale. Prima della sottoscrizione della convenzione il concessionario deve pertanto predisporre ed organizzare una struttura operativa come di seguito descritta:

- a) una centrale operativa, con apposito numero verde di pronto intervento (linea dedicata), attiva 24 ore su 24 per tutti i giorni dell'anno, con la presenza di almeno un operatore (persona fisica) dedicato, che dovrà garantire tempi di risposta telefonica non superiore a 30 secondi e che gestisca le richieste smistandole verso il centro logistico operativo più prossimo al luogo dell'intervento;

b) almeno quattro centri logistici operativi strategicamente localizzati sul territorio provinciale, dotati di almeno un veicolo polifunzionale ciascuno e personale specializzato in numero sufficiente, soggetti a vincoli contrattuali e di coordinamento con il concessionario. I centri logistici operativi dovranno essere dislocati in modo funzionale, in relazione alla rete stradale della Provincia, per intervenire tempestivamente senza superare i limiti dei tempi di intervento stabiliti nella convenzione.

2. Gli interventi possono essere richiesti solo dal personale dipendente della Provincia e dagli organi di polizia stradale di cui all'art. 12 del Codice della Strada (Polizia di Stato, Polizia Locale (inclusa Polizia Provinciale), Carabinieri, Guardia di Finanza, Vigili del Fuoco), attraverso comunicazione telefonica al numero verde di pronto intervento della centrale operativa del concessionario.

3. La centrale operativa dovrà provvedere ad attivare immediatamente il proprio personale, dislocato nei centri logistici operativi, e dovrà far confluire sul luogo del sinistro tutte le professionalità, i mezzi e le tecnologie necessari ad eseguire a perfetta regola d'arte il servizio oggetto di concessione, tenendo conto nell'organizzazione di squadre e mezzi, delle caratteristiche geometriche e di traffico della strada in cui si è verificato il sinistro, onde garantire la sicurezza del traffico e del proprio personale. Non è previsto che in caso di difficoltà a raggiungere il luogo del sinistro venga messa a disposizione una scorta da parte della Provincia.

4. Il concessionario è tenuto ad informare la Provincia dell'intervento nel momento in cui si attiva attraverso i recapiti che saranno comunicati a seguito dell'aggiudicazione.

5. Il concessionario è altresì tenuto a verificare che il sinistro si sia verificato sulla rete stradale di competenza della Provincia di Brescia nell'accezione di cui all'art. 5 del presente Capitolato.

6. Nel caso in cui, per motivi di forza maggiore, comunque non imputabili al concessionario, questi non fosse in grado di rispettare le modalità stabilite dalla convenzione, dovrà darne tempestiva comunicazione alla Provincia, anche per iscritto, al massimo entro 20 minuti dalla chiamata al numero verde di pronto intervento e comunque in tempo utile per consentire alla Provincia la valutazione di eventuali provvedimenti. Una volta cessata la causa ostativa, il servizio deve essere eseguito nell'osservanza delle modalità previste nella convenzione.

## **Art. 7 - Modalità operative d'intervento**

1. Una volta che la concessionaria è sopraggiunta sul luogo del sinistro, nel caso risultino coinvolti anche gli organi di polizia, l'intervento della concessionaria avrà inizio al termine della rilevazione dell'incidente stradale, salvi i casi di urgenza nei quali venga diversamente disposto dagli organi di polizia stessi.

2. Il concessionario dovrà gestire i propri interventi predisponendo la necessaria segnaletica di cantiere di cui al precedente art. 4 comma 1:

- in conformità al vigente codice della strada e al relativo regolamento di esecuzione;
- coerentemente al D.M. 10/07/2002 "Disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo" e comunque alle altre norme tecniche applicabili;
- sempre in osservanza alle eventuali disposizioni degli organi di polizia o del personale provinciale, anche se, qualora la segnaletica debba restare posizionata per un tempo superiore alla durata delle attività di primo intervento (ad esempio, nelle



circostanze di cui alle lettere g dei commi 7.a e 7.b del presente articolo), tali disposizioni siano comunicate o modificate in momenti successivi al posizionamento della segnaletica stessa;

- integrando la segnaletica mediante installazione di adeguati dispositivi luminosi qualora la suddetta segnaletica sia posizionata o debba essere mantenuta in presenza di nebbia, scarsa visibilità o in orario serale/notturno oppure in galleria, sottopassi, zone d'ombra, ecc.

3. Se non è effettuato lo spostamento dei veicoli coinvolti nell'incidente da parte dei rispettivi conduttori o soggetti terzi da questi incaricati, il concessionario dovrà innanzitutto provvedere allo sgombero della carreggiata dai veicoli incidentati o da quant'altro presente sulla sede stradale, con costi a carico dei proprietari dei veicoli.

4. È esclusa ogni responsabilità della Provincia per eventuali danni o sinistri verificatisi durante lo svolgimento del servizio affidato in concessione.

5. Il personale della Provincia si riserva la possibilità di assumere la direzione dell'intervento, coordinare i movimenti dei mezzi e/o documentare le fasi delle operazioni.

6. In tutti i casi di intervento il concessionario si impegna a rispettare le seguenti condizioni:

- a) tutte le attività dovranno essere svolte in modo da non costituire o determinare situazioni di pericolo o eccessivo intralcio per la circolazione;
- b) qualora il concessionario riscontri danni provocati al patrimonio della Provincia o di soggetti terzi (recinzioni, manufatti, ecc.), oltre alla predisposizione della necessaria segnaletica provvisoria finalizzata a garantire la sicurezza della circolazione, dovrà darne immediata comunicazione alla Provincia di Brescia, trasmettendone la relativa documentazione fotografica e di rilievo;
- c) tutte le attività dovranno essere svolte nel pieno rispetto delle norme e a tutela della sicurezza stradale e dell'ambiente;

7. Il servizio di ripristino dovrà articolarsi nelle attività seguenti.

#### 7.a) INTERVENTI DI CATEGORIA A

Gli interventi sono attivati su semplice richiesta telefonica alla centrale operativa del concessionario del servizio da parte dei soggetti di cui al precedente art. 6 comma 2. A completamento di quanto indicato al precedente art. 4 comma 1, le tipologie di attività che rientrano negli interventi di categoria A sono:

- a) apertura del cantiere come da art. 7 comma 2 del presente Capitolato;
- b) accurata documentazione fotografica dell'evento prima dell'intervento e di tutti i danni al patrimonio provinciale e non provinciale conseguenti al sinistro;
- c) esecuzione a perfetta regola d'arte di tutte le attività di ripristino per la messa in sicurezza della strada che si rendano necessarie in relazione alle caratteristiche dell'evento, incluse, laddove ricorra il caso:
  - recupero a mano o con mezzi idonei dei detriti solidi di grande e media dimensione (vetri, plastiche, lamiera, metalli, ecc.) dispersi, anche con caratteristiche inquinanti, tossiche, infettanti, pericolose, siano essi relativi all'equipaggiamento o alle merci trasportate dai veicoli;
  - pulizia della sede stradale e relative aree interessate dal sinistro stradale, consistente nella rimozione dei detriti solidi di piccola dimensione e nell'aspirazione o rimozione delle sostanze liquide, viscosi o semiliquide o comunque imbrattanti la sede stradale,

anche aventi caratteristiche inquinanti, tossiche, infettanti, pericolose, siano esse di dotazione funzionale o trasportate dai veicoli;

- pulizia della sede stradale o aree provinciali comunque interessate dal sinistro stradale consistente nella rimozione di carcasse di fauna non inclusa nel seguente elenco delle specie recuperate dalla Polizia Provinciale della Provincia di Brescia:

Specie recuperate dalla Polizia Provinciale	
CAMOSCIO ( <i>Rupicapra rupicapra</i> ) STAMBECCO DELLE ALPI ( <i>Capra ibex</i> ) CAPRIOLO ( <i>Capreolus capreolus</i> ) CERVO ( <i>Cervus elaphus</i> ) MUFLONE ( <i>Ovis orientalis</i> ) CINGHIALE ( <i>Sus scropha scrofa</i> ) DAINO ( <i>Dama dama</i> )	LINCE ( <i>Lynx linx</i> ) LONTRA ( <i>Lutra lutra</i> ) LUPO ( <i>Canis lupus</i> ) ORSO BRUNO ( <i>Ursus arctos</i> ) PROCIONE ( <i>Procyon lotor</i> ) TASSO ( <i>Meles meles</i> ) VOLPE ( <i>Vulpes vulpes</i> ) ISTRICE ( <i>Histrix cristata</i> )
Nota bene: dal servizio di recupero della Polizia Provinciale sono comunque escluse <ul style="list-style-type: none"><li>• tutte le specie domestiche,</li><li>• domestiche inselvatichite,</li><li>• animali d'affezione,</li><li>• animali da produzione,</li><li>• specie esotiche o elencate dal CITES (Convention on International Trade of Endangered Species),</li><li>• tutti i rettili.</li></ul>	

- lavaggio della pavimentazione stradale con sostanze ecologiche e non dannose per l'ambiente e per la pavimentazione stradale stessa, conformi alla normativa vigente;
- aspirazione e/o asportazione dell'emulsione o delle sostanze comunque risultanti dalle lavorazioni di cui al punto precedente ed eventuale lavaggio finale;
- messa in sicurezza della sede stradale mediante immediati interventi di protezione dei punti critici, con particolare cura per gli elementi collisi o interessati dall'evento che possono costituire ostacolo o fattore di rischio per la circolazione, ad esempio, elementi instabili o sporgenti, ramaglie, calcinacci, impianti, segnaletica, barriere stradali, pali, attenuatori d'urto, recinzioni, ecc.;
- in presenza di elementi della strada o ad essa prossimi che risultano danneggiati o da proteggere/segnalare in quanto fattori di pericolosità:
- posizionamento, come da precedente comma 2, di idonea segnaletica provvisoria e di dispositivi per situazioni di emergenza, anche luminosi, finalizzati alla protezione degli utenti della strada e alla sicurezza della circolazione stradale;
- documentazione fotografica degli elementi danneggiati e rilievo della posizione precisa in cui si è verificato il sinistro (sigla strada e progressiva km con precisione decametrica);
- qualora asportati/sostituiti e appartenenti al patrimonio provinciale, conservazione dei medesimi nei magazzini del concessionario, fino alla comunicazione di nulla osta allo smaltimento da parte della Provincia ovvero al conferimento a magazzino provinciale;

d) raccolta, carico, trasporto, deposito, conferimento per lo smaltimento/recupero in apposite discariche o altri impianti di gestione rifiuti, idoneamente autorizzati, di tutti i detriti solidi, i liquidi aspirati ed ogni altro residuo rimosso dall'area di intervento, incluse

le carcasse della fauna (anche randagia) non selvatica, o derivante dalla pulizia della stessa, a seguito di sinistro stradale o di altro evento;

e) documentazione fotografica (ed eventualmente video) attestante l'avvenuto ripristino dei luoghi;

f) riapertura al traffico veicolare;

g) monitoraggio, mantenimento in efficienza dell'eventuale segnaletica provvisoria e dei dispositivi per situazioni di emergenza a protezione degli utenti della strada in presenza di elementi danneggiati sulla sede stradale o prossimi ad essa, che costituiscono potenziale pericolo per la circolazione, fino a completo ripristino dei medesimi da parte del concessionario;

h) ripristino a regola d'arte e nel rispetto della relativa normativa tecnica di settore degli elementi della strada che risultano danneggiati a seguito del sinistro mediante riparazione, sostituzione o reinstallazione ex novo dei medesimi e trasmissione alla Provincia delle idonee relative certificazioni nei casi previsti dalla normativa, previa apertura del cantiere, come da precedente comma 2, e nel rispetto dell'eventuale ordinanza di regolamentazione della circolazione rilasciata dalla Provincia, su richiesta del concessionario.

#### 7.b) INTERVENTI DI CATEGORIA B

Gli interventi sono attivati su semplice richiesta telefonica alla centrale operativa del concessionario del servizio da parte dei soggetti di cui al precedente art. 6 comma 2. A completamento di quanto indicato al precedente art. 4 comma 1, le tipologie di attività che rientrano negli interventi di categoria B sono:

a) apertura del cantiere come da art. 7 comma 2 del presente Capitolato;

b) accurata documentazione fotografica dell'evento prima dell'intervento e di tutti i danni al patrimonio provinciale e non provinciale conseguenti al sinistro;

c) esecuzione a perfetta regola d'arte di tutte le attività di ripristino per la messa in sicurezza della strada che si rendano necessarie in relazione alle caratteristiche dell'evento, incluse, laddove ricorra il caso:

- recupero a mano o con mezzi idonei dei detriti solidi di grande e media dimensione (vetri, plastiche, lamiera, metalli, ecc.) dispersi, anche con caratteristiche inquinanti, tossiche, infettanti, pericolose, siano essi relativi all'equipaggiamento o alle merci trasportate dai veicoli, anche in assenza di questi ultimi;
- pulizia della sede stradale e relative aree interessate dal sinistro stradale, consistente nella rimozione dei detriti solidi di piccola dimensione e nell'aspirazione o rimozione delle sostanze liquide, viscosi o semiliquidi o comunque imbrattanti la sede stradale, anche aventi caratteristiche inquinanti, tossiche, infettanti, pericolose, siano esse di dotazione funzionale o trasportate dai veicoli, anche in assenza di questi ultimi;
- pulizia della sede stradale o aree provinciali comunque interessate dal sinistro stradale consistente nella rimozione di carcasse di fauna non inclusa nel seguente elenco delle specie recuperate dalla Polizia Provinciale della Provincia di Brescia, anche quando il sinistro stradale non è documentabile;

Specie recuperate dalla Polizia Provinciale	
CAMOSCIO ( <i>Rupicapra rupicapra</i> ) STAMBECCO DELLE ALPI ( <i>Capra ibex</i> ) CAPRIOLO ( <i>Capreolus capreolus</i> ) CERVO ( <i>Cervus elaphus</i> ) MUFLONE ( <i>Ovis orientalis</i> ) CINGHIALE ( <i>Sus scropha scrofa</i> ) DAINO ( <i>Dama dama</i> )	LINCE ( <i>Lynx linx</i> ) LONTRA ( <i>Lutra lutra</i> ) LUPO ( <i>Canis lupus</i> ) ORSO BRUNO ( <i>Ursus arctos</i> ) PROCIONE ( <i>Procyon lotor</i> ) TASSO ( <i>Meles meles</i> ) VOLPE ( <i>Vulpes vulpes</i> ) ISTRICE ( <i>Histrix cristata</i> )
Nota bene: dal servizio di recupero della Polizia Provinciale sono comunque escluse <ul style="list-style-type: none"> <li>• tutte le specie domestiche,</li> <li>• domestiche inselvatichite,</li> <li>• animali d'affezione,</li> <li>• animali da produzione,</li> <li>• specie esotiche o elencate dal CITES (Convention on International Trade of Endangered Species),</li> <li>• tutti i rettili.</li> </ul>	

- lavaggio della pavimentazione stradale con sostanze ecologiche e non dannose per l'ambiente e per la pavimentazione stradale stessa, conformi alla normativa vigente;
  - aspirazione e/o asportazione dell'emulsione o delle sostanze comunque risultanti dalle lavorazioni di cui al punto precedente ed eventuale lavaggio finale;
  - messa in sicurezza della sede stradale mediante immediati interventi di protezione dei punti critici, con particolare cura per gli elementi collisi o interessati dall'evento che possono costituire ostacolo o fattore di rischio per la circolazione, ad esempio, elementi instabili o sporgenti, ramaglie, calcinacci, impianti, segnaletica, barriere stradali, pali, attenuatori d'urto, recinzioni, ecc.;
  - in presenza di elementi della strada o ad essa prossimi che risultano danneggiati o da proteggere/segnalare in quanto fattori di pericolosità:
  - posizionamento, come da precedente comma 2, di idonea segnaletica provvisoria e di dispositivi per situazioni di emergenza, anche luminosi, finalizzati alla protezione degli utenti della strada e alla sicurezza della circolazione stradale;
  - documentazione fotografica degli elementi danneggiati e rilievo della posizione precisa in cui si è verificato il sinistro (sigla strada e progressiva km con precisione decametrica);
  - qualora asportati/sostituiti e appartenenti al patrimonio provinciale, conservazione dei medesimi nei magazzini del concessionario, fino alla comunicazione di nulla osta allo smaltimento da parte della Provincia ovvero al conferimento a magazzino provinciale;
- d) raccolta, carico, trasporto, deposito, conferimento per lo smaltimento/recupero in apposite discariche o altri impianti di gestione rifiuti, idoneamente autorizzati, di tutti i detriti solidi, i liquidi aspirati ed ogni altro residuo rimosso dall'area di intervento, incluse le carcasse della fauna non selvatica, o derivante dalla pulizia della stessa, a seguito di sinistro stradale o di altro evento;
- e) documentazione fotografica (ed eventualmente video) attestante l'avvenuto ripristino dei luoghi;
- f) riapertura al traffico veicolare;

g) monitoraggio, mantenimento in efficienza dell'eventuale segnaletica provvisoria e dei dispositivi per situazioni di emergenza a protezione degli utenti della strada in presenza di elementi danneggiati sulla sede stradale o prossimi ad essa, che costituiscono potenziale pericolo per la circolazione, fino ad esplicita richiesta di rimozione dei dispositivi segnaletici da parte della Provincia.

8. Il concessionario deve garantire il rispetto delle norme previste dal d.lgs. 152/2006 "Norme in materia di tutela ambientale", e successive modifiche ed integrazioni; dovrà essere garantita la tracciatura del rifiuto prodotto, il rigoroso rispetto delle vigenti normative in tema di "deposito temporaneo" e "conferimento" dei materiali liquidi e/o solidi raccolti, tra cui l'art. 230, primo comma, del d.lgs. 152/2006 in tema di determinazione del "luogo di produzione" dei rifiuti derivanti dai materiali asportati, confermato dall'art. 266, comma 4, del medesimo decreto legislativo.

9. Il concessionario dovrà impegnarsi a realizzare tutti gli interventi previsti nel presente Capitolato nel pieno rispetto delle normative in materia di sicurezza stradale, tutela ambientale e sicurezza sul lavoro, in particolare del d.lgs. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni. Secondo quanto previsto dall'art. 37 del codice della strada, dal relativo regolamento di esecuzione e dalla Direttiva del Ministero dei LL.PP. del 24 maggio 1999, il personale addetto alle operazioni in strada dovrà essere dotato di vestiario e dispositivi di protezione individuale che lo renda visibile anche in condizioni di scarsa visibilità e dovrà essere in possesso di tutte le dotazioni di sicurezza previste dal d.lgs. n. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni e normative comunque applicabili in materia di tutela della sicurezza e salute dei lavoratori. Il personale incaricato dal concessionario durante lo svolgimento del servizio in argomento dovrà essere munito di apposita tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore (inclusa data di nascita) e l'indicazione del datore di lavoro.

10. In caso di sostituzione della segnaletica, le pellicole retroriflettenti dei segnali dovranno risultare prodotte da aziende in possesso di un sistema di qualità conforme alla norma europea della serie UNI EN ISO 9001/2000 e marcate CE EN 12899-1.

11. Tutti i prodotti impiegati devono essere marcati CE.

## **Art. 8 - Formazione del personale dell'impresa concessionaria**

1. La particolare natura del servizio rende necessario che il concessionario risulti sempre in possesso di una specifica e adeguata struttura imprenditoriale, nonché elevata specializzazione volta ad assicurare l'adeguatezza tecnica dell'intervento, che potrà essere gestito direttamente ovvero coordinando apposite strutture operative funzionalmente collegate.

2. Il personale dovrà ricevere preventivamente, a cura del concessionario, specifica formazione sulle modalità di svolgimento del servizio, con particolare riguardo a:

- normativa ambientale;
- codice della strada, relativo regolamento di attuazione, disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo;
- normativa tecnica in materia di segnaletica (materiali), dispositivi di ritenuta (barriere stradali, attenuatori d'urto), impianti elettrici e relative certificazioni;
- tecniche e modalità di intervento per la pulizia ed il ripristino delle condizioni di sicurezza della sede stradale interessata dal sinistro, incluse le tecniche di

asportazione dalla sede viaria, gestione, trasporto e smaltimento di ogni tipo di resti, sostanze, anche tossiche, pericolose o inquinanti, e di carcasse di animali;

- lavori di ripristino/sostituzione/installazione ex novo di elementi della strada danneggiati a seguito di sinistro;
- utilizzo di prodotti, attrezzature, mezzi, macchinari necessari per espletare il servizio in concessione.

3. Il concessionario deve assicurare che il servizio sia svolto nel rispetto delle modalità di gestione e di formazione del personale impiegato indicate nell'offerta tecnica presentata in sede di gara, senza oneri di spesa a carico della Provincia, in tutte le tipologie di intervento di cui agli art. 4 e 7 del presente Capitolato.

### **Art. 9 Caratteristiche dei veicoli in dotazione ai centri logistici operativi**

1. Il concessionario deve garantire il servizio senza oneri per la Provincia, assicurando la tipologia di interventi previsti dalla convenzione con l'utilizzo di veicoli in numero a ciò sufficiente, appositamente allestiti in base alle specifiche esigenze operative, in disponibilità dell'impresa e di stanza nei centri logistici operativi per l'intero periodo di durata della concessione di servizio previsto nel presente capitolato.

2. I suddetti veicoli, conformi alle prescrizioni previste dalla vigente normativa, devono essere debitamente omologati, revisionati, muniti delle iscrizioni ed autorizzazioni in materia ambientale necessarie per espletare il servizio oggetto di concessione oltre che possedere caratteristiche e accorgimenti tecnici tali da consentire lo svolgimento del servizio, in condizioni di sicurezza per le persone e le cose, rimanendo comunque esclusa ogni responsabilità della Provincia.

3. I suddetti veicoli devono essere muniti del materiale obbligatorio e specifico per l'esecuzione del servizio, essere dotati di un dispositivo supplementare di segnalazione visiva a luce lampeggiante gialla, di un pannello sul retro rifrangente dotato di sistema a led di illuminazione (freccia) e di un sistema di illuminazione del sito teatro del sinistro, da attivarsi nelle ore notturne o in caso di scarsa visibilità, tali da garantire condizioni di sicurezza ottimali ed efficienza operativa e nel contempo la piena sicurezza per la circolazione stradale.

4. Per gli interventi effettuati lungo le strade a più corsie per senso di marcia il concessionario impiegherà a supporto della segnaletica ordinaria di cantiere anche un carrello stradale montante segnaletica lampeggiante di lavori in corso;

5. I suddetti veicoli devono recare sugli sportelli il logo dell'impresa concessionaria ed essere equipaggiati con la seguente attrezzatura minima:

- kit operativi finalizzati a rendere più rapido possibile l'intervento di ripristino, inclusa attrezzatura di carpenteria, scale, ecc.;
- apparecchiature professionali ad elevato potere aspirante;
- idropulitrice con lancia a pressione con i relativi serbatoi e sostanze necessarie per effettuare gli interventi;
- sistema di illuminazione del teatro operativo;
- segnali stradali, transenne, barriere, nastri, coni segnaletici, dissuasori, lampade o dispositivi luminosi lampeggianti, ecc. necessari al presegnalamento della zona stradale interessata dall'evento e al segnalamento e messa in sicurezza dei siti in corrispondenza di punti critici, elementi danneggiati o pericolosi.

6. Tutti gli ulteriori mezzi di trasporto o macchine operatrici e tutte le macchine e apparecchiature in dotazione devono rispondere ai seguenti requisiti:

- essere posti a disposizione per lo svolgimento del servizio di cui al presente Capitolato. Ciascun mezzo dovrà essere attrezzato per gli interventi relativi al ripristino delle condizioni di sicurezza e viabilità stradale dell'area interessata dal sinistro stradale;
- essere conformi alle vigenti prescrizioni normative, anche rispetto a specifici collaudi, revisioni e omologazioni previste dalla vigente normativa;
- laddove previsto dalla normativa, essere muniti delle iscrizioni ed autorizzazioni in materia ambientale necessarie per espletare il servizio oggetto di concessione.
- essere utilizzato da personale abilitato e nel rispetto della normativa.

#### **Art. 10 - Obblighi in materia di tutela ambientale.**

1. Il concessionario è obbligato a operare in conformità a quanto disposto dal d.lgs. n. 152/2006 e dalle altre norme a tutela dell'ambiente in ordine a tutte le attività di gestione (ad esempio, raccolta, controllo, deposito, stoccaggio, trasporto e tracciabilità della filiera) dei rifiuti e dei resti animali trattati per effetto dell'attività oggetto di concessione.

2. La Provincia, attraverso il corpo di Polizia Provinciale, si riserva la possibilità di controlli casuali in merito all'attività svolta e alla gestione, complessivamente intesa, dei rifiuti prodotti durante le attività oggetto della presente concessione.

#### **Art. 11 - Tempi di intervento**

1. Il concessionario è obbligato ad effettuare il servizio oggetto del presente Capitolato con l'osservanza, salva diversa e migliore offerta presentata in sede di gara, dei seguenti tempi massimi di intervento, decorrenti dalla richiesta effettuata mediante segnalazione telefonica al numero verde della centrale operativa:

per tutte le attività previste all'art. 7, comma 7, del presente Capitolato, esclusa la lettera h)	45 minuti per i giorni feriali (sabato escluso), dalle ore 6,00 alle ore 22,00
per tutte le attività previste all'art. 7, comma 7, del presente Capitolato, esclusa la lettera h)	60 minuti per i giorni feriali, dalle ore 22,00 alle ore 6,00
per tutte le attività previste all'art. 7, comma 7, del presente Capitolato, esclusa la lettera h)	60 minuti per i giorni festivi e i sabati, dalle ore 0,00 alle ore 24,00
per le attività previste all'art. 7, comma 7.a, lettera h)	10 giorni

2. Le cause di impossibilità ad intervenire nei tempi previsti nella convenzione sono costituite solo da quelle non imputabili al concessionario e devono essere prontamente comunicate alla Provincia, anche per iscritto, al massimo entro 20 minuti dalla chiamata al numero verde

di pronto intervento e comunque in tempo utile per consentire alla Provincia la valutazione di eventuali provvedimenti. L'esecuzione del servizio resta sospesa esclusivamente per la durata della causa ostativa, mentre, una volta cessata l'impossibilità, il servizio deve essere eseguito nell'osservanza dei tempi e modalità previste.

## **Art. 12 - Delega ad operare per conto della Provincia**

1. E' onere del concessionario agire avverso le compagnie di assicurazione al fine di ottenere la liquidazione dei danni cagionati alla Provincia da parte degli assicurati. Ne segue che il concessionario non potrà pretendere interessi, né eccepire alcunché nei confronti della Provincia per il mancato o ritardato pagamento da parte della compagnia assicurativa.
2. La Provincia autorizza e conferisce al concessionario specifica delega ad intraprendere ogni opportuna azione nei confronti del responsabile del sinistro ex art. 2054 c.c., a denunciare alla compagnia di assicurazione il sinistro, a trattarne la liquidazione, incassare e sottoscrivere i relativi atti di quietanza in proprio, trattenere l'indennizzo corrisposto per l'attività eseguita, acquisire copia dei verbali relativi ai sinistri redatti dagli organi di polizia.
3. Al fine di favorire l'acquisizione della documentazione generale per attivare la pratica di rimborso del costo degli interventi eseguiti, la Provincia si impegna a comunicare al concessionario, laddove ne fosse in possesso, i dati disponibili relativi ai veicoli coinvolti nel sinistro stradale.
4. Per consentire al concessionario di attivare le procedure di richiesta di rimborso degli oneri sostenuti per l'intervento effettuato, la Provincia si impegna ad informare gli organi di preposti ai controlli sulle strade dell'avvenuta stipula della convenzione relativa alla concessione del servizio oggetto del presente capitolato onde permettere al concessionario l'acquisizione diretta dei dati non segretati relativi al sinistro.

## **Art. 13 - Ulteriori oneri a carico del concessionario**

1. Nel caso in cui l'autore del sinistro o altro evento sia sconosciuto, il concessionario si impegna a richiedere agli organi competenti tutte le informazioni necessarie per l'esatta individuazione del danneggiante, sollevando la Provincia da qualsiasi onere economico ed amministrativo.
2. Con riferimento al precedente art. 4, comma 4 e alla banca dati che il concessionario deve attivare, essa deve includere almeno le seguenti informazioni, oltre a quelle concordate tra le parti in sede di impostazione condivisa del database:
  - soggetto che ha attivato il servizio;
  - orario ricezione chiamata, orario suo smistamento e centro logistico contattato;
  - località dell'intervento (sigla strada, progressiva km, comune);
  - orario di arrivo della squadra operativa sul luogo di intervento;
  - organi di polizia e dipendenti provinciali presenti sul posto, se intervenuti;
  - personale della concessionaria intervenuto;
  - mezzi intervenuti, tipologia e relativa targa;
  - dimensioni approssimative dell'area interessata dall'evento;
  - natura e quantità di sostanze/materiali eventualmente dispersi;



- natura e quantità dei rifiuti prodotti al termine dell'intervento allegando la quarta copia del formulario;
- eventuali altre attività svolte a titolo di servizi aggiuntivi gratuiti;
- dati dei veicoli coinvolti, del proprietario, del conducente e della compagnia assicuratrice, se disponibili;
- documentazione acquisita dagli organi di polizia, altri documenti attinenti al sinistro ed eventuale corrispondenza;
- danni apportati al patrimonio stradale e relativa documentazione fotografica;
- breve relazione sulle attività di pronto intervento svolta, completa di fotografie prima e dopo l'intervento;
- breve relazione sulle attività di ripristino degli elementi della strada danneggiati, relativi certificati di conformità dei prodotti impiegati/installati e certificazioni di corretta posa dei prodotti installati nei casi previsti dalla normativa;
- orario termine intervento;
- estremi ed importo della fattura emessa;
- data in cui è stata quietanzata la fattura.

3. È a cura del concessionario il compito di mantenere regolarmente aggiornato il database di cui al precedente comma. I dati identificativi dell'intervento, da concordare, dovranno essere inseriti entro le 24 ore successive all'intervento stesso;

4. Per gli incidenti più gravi il concessionario, su richiesta della Provincia, fornirà relazioni tecniche specialistiche o perizie, da far elaborare a cura e spese del concessionario da consulenti tecnici esperti delle materie specialistiche di interesse per i casi specifici (barriere stradali, progettazione stradale, ecc.).

#### **Art. 14 – Stipula della convenzione**

1. La Provincia procederà, a seguito dell'aggiudicazione, ad affidare la concessione mediante stipula di una convenzione in forma di scrittura privata con oneri di registrazione a carico dell'affidatario, ovvero nella forma applicabile alla fattispecie.

#### **Art. 15 - Garanzia definitiva**

1. L'aggiudicatario, immediatamente dopo la comunicazione di aggiudicazione definitiva, è tenuto a costituire una "garanzia definitiva", nel termine e con le modalità prescritte dall'art. 103 del d.lgs. n. 50/2016.

#### **Art. 16 - Obblighi del concessionario nei confronti del personale addetto**

1. Nell'esecuzione della concessione, il Concessionario si obbliga a rispettare puntualmente tutte le norme in materia di prevenzione infortuni e di igiene sul lavoro, con particolare riguardo al D.Lgs. n. 81/2008; si obbliga, inoltre, ad applicare, nei confronti dei lavoratori dipendenti, condizioni non inferiori a quelle risultanti dal contratto collettivo della categoria e della zona; il Concessionario è, altresì, tenuto ad osservare tutte le disposizioni in materia di assicurazione e assistenza dei lavoratori. In caso di inottemperanza agli obblighi di cui sopra il dirigente responsabile del Settore competente si riserva la facoltà di rescindere il contratto senza che il concessionario possa sollevare eccezione alcuna.

## **Art. 17 - Responsabilità e assicurazione**

1. Il concessionario del servizio è l'unico responsabile di tutti i danni cagionati a terzi, direttamente o indirettamente, in ragione dell'esecuzione del servizio e delle attività connesse, sia a causa della condotta dei propri lavoratori dipendenti, sia a causa dei veicoli o macchinari utilizzati.
2. L'operatore economico dichiara espressamente, in sede di partecipazione alla procedura di gara, di sollevare la Provincia da ogni e qualsiasi responsabilità riguardo alla non adeguata e regolare attività e di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, a costituire idonea polizza assicurativa, con valore massimale di almeno € 5.000.000,00 (euro cinque milioni), a garanzia e copertura della responsabilità civile verso terzi per danni derivanti da mancanze nell'esecuzione delle attività oggetto di concessione e comunque per ogni danno che in relazione al lavoro prestato dal suo personale nel corso dell'espletamento del servizio ed in conseguenza del servizio medesimo potrà derivare alla Provincia a terzi e a cose, per tutta la durata contrattuale. La polizza in questione inoltre non dovrà prevedere limiti al numero di sinistri
3. Nel caso in cui l'aggiudicatario sia in possesso di una polizza RCT/O già attivata, avente le medesime caratteristiche indicate al comma precedente, dovrà produrre una appendice alla polizza di cui trattasi nella quale si espliciti che la polizza in questione copre anche il servizio oggetto di affidamento, per tutta la durata contrattuale. La polizza in questione inoltre non dovrà prevedere limiti al numero di sinistri e dovrà prevedere un massimale non inferiore ad euro 5.000.000,00 (cinque milioni).
4. L'esistenza della polizza di cui ai commi precedenti non libera il concessionario dalle proprie responsabilità, avendo essa lo scopo di ulteriore garanzia. Copia della polizza assicurativa o della appendice di polizza di cui ai commi precedenti dovrà essere consegnata al RUP prima della stipula del contratto. In caso di mancata consegna entro il termine indicato, il RUP potrà disporre la decadenza dell'aggiudicazione con la conseguenza dell'incameramento della garanzia provvisoria.
5. Resta inteso che l'esistenza e, quindi, la validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al presente articolo è condizione essenziale e, pertanto, qualora l'aggiudicataria non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui si tratta, il contratto si risolverà di diritto con conseguente incameramento della cauzione prestata a titolo di penale e fatto salvo l'obbligo di risarcimento del maggior danno subito.

## **Art. 18 – Subappalto**

1. È ammesso il subappalto, nei limiti stabiliti dall'art. 174 del d.lgs. n. 50/2016.
2. Il concessionario resta in ogni caso responsabile nei confronti della Provincia delle attività oggetto di subappalto e solleva la Provincia medesima da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza alle prestazioni subappaltate.
3. Il subappalto non autorizzato comporta inadempimento contrattualmente grave con la conseguente possibilità per la Provincia di risolvere il contratto.

## **Art. 19 - Rischi da interferenza**

1. Come già indicato al precedente art. 3 comma 7, la concessione prevede una forma di gestione complessiva da parte del concessionario, che nell'ambito della concessione riveste il ruolo di committente degli interventi. Sarà cura della Provincia elaborare il DUVRI per gli

interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria nei luoghi dei sinistri di cui all'art. 7 comma 7.a) lettera h) del presente Capitolato.

2. Per tutti gli altri rischi il concessionario è tenuto, come dal citato decreto 81/2008, ad elaborare il proprio documento di valutazione dei rischi e a provvedere all'attuazione delle misure di sicurezza necessarie per eliminare o ridurre al minimo i rischi specifici propri dell'attività svolta.

## **Art. 20 - Penali**

1. Nel caso in cui il servizio venga svolto in maniera imprecisa, non accurata o non a regola d'arte e comunque in maniera non conforme a quanto previsto dal presente Capitolato, o qualora siano accertate da parte del direttore dell'esecuzione del servizio casi di inadempimento contrattuale, il direttore dell'esecuzione del servizio applicherà una penale rapportata alla gravità dell'inadempimento sotto il profilo del pregiudizio arrecato al regolare funzionamento del servizio, oltre che al valore delle prestazioni non eseguite o non esattamente eseguite, salvo il risarcimento del danno ulteriore.

2. La Provincia nei casi di inadempimento applicherà le seguenti penali.

a) Ritardo rispetto al tempo massimo di attivazione dell'intervento rispetto ai termini previsti nella convenzione:

- fino a 15 minuti: € 50,00 (oltre le 5 infrazioni l'importo della penale è raddoppiato);
- da 15 a 30 minuti: € 200,00 (oltre le 5 infrazioni l'importo della penale è raddoppiato);
- oltre mezz'ora fino a un'ora: € 1.000,00 (€ 2.000,00 se il ritardo dell'intervento causa ulteriori sinistri);
- oltre un'ora fino a 2 ore: € 2.000,00 (€ 3.000,00 se il ritardo dell'intervento causa ulteriori sinistri);
- oltre 2 ore o mancato intervento: € 3.000,00 (€ 4.000,00 se il mancato o il ritardo dell'intervento causa ulteriori sinistri) salva l'esecuzione in danno nei confronti del concessionario. Al terzo ritardo la Provincia potrà procedere, oltre che all'applicazione della penale, alla risoluzione del contratto.

b) Mancata, incompleta o inesatta comunicazione alla Provincia dei dati di identificazione dei veicoli coinvolti e dei dati relativi alle assicurazioni: € 1.000,00; alla terza mancata o inesatta comunicazione di dati alla Provincia la Provincia potrà procedere, oltre che all'applicazione della penale, alla risoluzione del contratto.

c) Inadeguato ripristino della sede stradale e aree contermini interessate dal sinistro: € 3.000,00 (€ 4.000,00 se l'inadeguato ripristino causa ulteriori incidenti) salva l'esecuzione in danno nei confronti del concessionario. Alla terza inottemperanza la Provincia potrà procedere, oltre che all'applicazione della penale, alla risoluzione del contratto.

d) Abbandono o non corretta gestione delle carcasse degli animali rinvenute o dei rifiuti detenuti/prodotti: € 2.000,00 salva l'esecuzione in danno nei confronti del concessionario. Alla terza inottemperanza la Provincia potrà procedere, oltre che all'applicazione della penale, alla risoluzione del contratto.

e) Ritardo degli interventi di cui all'art. 7 comma 7.a lettera h) rispetto ai termini previsti nella convenzione ovvero esecuzione di intervento non a regola d'arte: € 500,00 per ogni giorno di ritardo salva la possibilità per la Provincia di esecuzione in danno nei confronti del concessionario oltre il decimo giorno. Al terzo ritardo la Provincia potrà procedere, oltre che all'applicazione della penale, alla risoluzione del contratto. Nell'eventualità di ritardi

nell'espletamento dell'incarico per cause non imputabili all'affidatario, la Provincia concederà per iscritto proroghe al termine di espletamento dell'incarico fino alla cessazione della causa impeditiva.

3. La contestazione dell'addebito è inviata tramite pec al concessionario, il quale ha 5 giorni naturali e consecutivi di tempo per formulare eventuali controdeduzioni, che saranno valutate ai fini della decisione. L'applicazione della penale non preclude alla Provincia la possibilità di mettere in atto altre forme di tutela.

4. Le penali saranno rimosse mediante trattenuta sulla cauzione definitiva. La cauzione parzialmente o integralmente trattenuta dovrà essere reintegrata entro 15 giorni dalla data di ricezione della relativa comunicazione da parte del concessionario, pena la risoluzione del contratto. Il termine dei 15 giorni è calcolato dalla data di ricezione del provvedimento di incameramento della cauzione definitiva, contenente altresì l'invito a reintegrare la cauzione stessa.

5. La richiesta o il pagamento delle penali indicate nel presente articolo non esonera in nessun caso il concessionario all'adempimento delle obbligazioni per le quali si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

#### **Art. 21 - Esecuzione in danno**

1. Qualora il concessionario senza giustificato motivo ometta di eseguire, ovvero esegua male, anche solo parzialmente, una o più prestazioni oggetto della concessione o connesse alla stessa oppure cagioni danni alla Provincia, oltre all'applicazione delle penali di cui al precedente articolo, la Provincia potrà incaricare un altro operatore economico, previa comunicazione al concessionario, al quale addebiterà i costi e i danni eventualmente derivanti alla Provincia dall'omessa esecuzione totale o parziale delle prestazioni di cui agli art. 4 e 7.

2. Per il risarcimento dei danni e il pagamento, la Provincia potrà rivalersi sul deposito cauzionale, che dovrà, in tal caso, essere immediatamente reintegrato da parte del concessionario. La cauzione parzialmente o integralmente trattenuta dovrà essere reintegrata entro 15 giorni dalla data di ricezione della relativa comunicazione da parte del concessionario, pena la risoluzione del contratto. Il termine dei 15 giorni è calcolato dalla data di ricezione del provvedimento di incameramento della cauzione definitiva, contenente altresì l'invito a reintegrare la cauzione stessa.

#### **Art. 22 - Risoluzione del contratto**

1. Oltre che per le circostanze indicate negli altri articoli del presente Capitolato, il RUP può chiedere la risoluzione del contratto anche nei seguenti casi:

- a) per motivi di pubblico interesse, in qualsiasi momento;
- b) in caso di fallimento, frode o grave negligenza nell'adempimento degli obblighi contrattuali;
- c) in caso di abbandono del servizio, anche parzialmente e anche per cause di forza maggiore;
- d) in caso di cessione del servizio, o di subappalto vietato o irregolare;
- e) per il permanere di gravi carenze nell'assolvimento dei compiti organizzativi e di gestione da parte del concessionario a fronte di motivate contestazioni avanzate dalla Provincia;

2. Inoltre, qualora il concessionario non risulti in regola con gli obblighi contrattuali nei confronti del personale impiegato, il RUP può procedere alla risoluzione del contratto e alla parte inadempiente vengono addebitate eventuali responsabilità civili e penali.

3. Nel caso in cui dovessero verificarsi gravi violazioni degli obblighi contrattuali, non eliminate dal concessionario, anche a seguito di diffide formali, la Provincia potrà, previa comunicazione scritta, risolvere il contratto con tutte le conseguenze di legge e di Capitolato che detta risoluzione comporta, senza pregiudizio all'azione legale di risarcimento dei danni, ivi compresa la facoltà di affidare il servizio a terzi in danno dell'impresa.

4. Qualora, in vigenza del contratto, intervenga una convenzione Consip s.p.a., stipulata ai sensi dell'art. 26, comma 1, della L. 488/1999, con parametri migliorativi e il Concessionario non aderisca alla proposta di modifica delle condizioni contrattuali previste dalla convenzione in essere per riportarlo nel limite di cui all'art. 26, comma 3, della citata L. 488/1999, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, comma 13, del DL 95/2012, convertito con L. 135/2012, la Provincia ha il diritto di recedere dal contratto previa comunicazione formale, con preavviso non inferiore a quindici giorni, senza alcun indennizzo e/o compenso a favore del Concessionario.

#### **Art. 23 - Recesso dal contratto**

1. La Provincia si riserva la facoltà di recedere dal contratto di concessione in qualunque momento. In tal caso il concessionario può esercitare le proprie azioni dirette al rimborso da parte delle compagnie di assicurazione fino all'ultimo intervento eseguito prima della data del recesso, il cui esercizio da parte della Provincia deve essere preceduto da una formale comunicazione al concessionario, da darsi con preavviso non inferiore a venti giorni.

2. In caso di recesso della Provincia è escluso qualsiasi indennizzo od emolumento, sotto qualsiasi forma o importo, a favore del concessionario, sia pure di natura risarcitoria, anche in deroga a quanto previsto dall'art. 1671 del Codice Civile.

#### **Art. 24 - Divieto di cessione del contratto.**

1. È vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma, salvo quanto previsto dall'art. 105 comma 1 secondo periodo del D.Lgs 50/2016.

#### **Art. 25 - Tracciabilità dei flussi finanziari**

1. Il Concessionario, il subappaltatore ed il subcontraente assumono tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i.

2. Il Concessionario, il subappaltatore ed il subcontraente che hanno notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria ne informano la Provincia di Brescia e la Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo di Brescia.

3. Il Concessionario, i subappaltatori ed i subcontraenti devono comunicare alla Provincia di Brescia gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, anche in via non esclusiva, alla commessa pubblica in argomento entro sette giorni dalla loro accensione, o, se già esistenti, dal loro primo utilizzo per tale commessa, nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su tali conti; in caso di inottemperanza alle norme in tema di obblighi di tracciabilità finanziaria, si applicano le sanzioni comminate dalla medesima L. 136/2010 e s.m.i.

## **Art. 26 - Obbligo di riservatezza**

1. Il concessionario ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni acquisite in corso di esecuzione del contratto, di non divulgarle e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari alla realizzazione del servizio.
2. L'obbligo di cui al comma 1 permane anche successivamente alla data di conclusione del rapporto contrattuale.

## **Art. 27 - Trattamento dei dati personali**

1. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 13 del Regolamento (UE) 2016/679, la Provincia tratta i dati personali forniti per iscritto (e-mail/pec) o verbalmente o liberamente comunicati. La Provincia garantisce che il trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità dell'interessato, con particolare riferimento alla riservatezza, all'identità personale e al diritto alla protezione dei dati personali. Ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo n. 196/2003, le parti si danno atto che il trattamento dei dati personali forniti o comunque acquisiti nell'ambito della convenzione è finalizzato unicamente ad adempiere agli obblighi connessi allo stesso, ed avverrà da parte di soggetti opportunamente incaricati con l'utilizzo di procedure anche informatizzate, nei modi e nei limiti necessari per perseguire tali finalità, anche in caso di comunicazione a terzi, laddove previsto per l'esecuzione del servizio o in virtù di disposizioni normative.
2. Il concessionario si obbliga a comunicare tempestivamente alla Provincia eventuali soggetti terzi di cui si dovesse avvalere per l'esecuzione del servizio oggetto di concessione.
3. Il conferimento dei dati di cui al presente articolo è necessario per adempiere al servizio oggetto di concessione e la loro mancata indicazione può precludere tale esecuzione. In relazione ai suddetti dati gli interessati hanno il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l'aggiornamento e la cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi, rivolgendo le richieste, per quanto riguarda la Provincia, al Settore competente in materia di gestione delle strade e, per quanto riguarda il concessionario, al legale rappresentante del medesimo.
4. Con separato provvedimento, da adottarsi entro venti giorni dalla data del contratto, il concessionario sarà nominato responsabile del trattamento dei dati per le attività collegate con l'esecuzione della convenzione. Il concessionario si impegna a trattarli nel rispetto del d.lgs 196/2003 e in ottemperanza al Regolamento (UE) 2016/679 al solo scopo di avviare le procedure di rimborso delle spese sostenute per gli interventi su cui al servizio in argomento.

## **Art. 28 - Essenzialità delle clausole**

1. Tutte le clausole e condizioni previste nel presente Capitolato e in tutti i documenti che della convenzione formano parte integrante hanno carattere di essenzialità. In particolare, il concessionario non potrà più sollevare eccezioni aventi a oggetto i luoghi, le aree, le condizioni e le circostanze locali nelle quali gli interventi si debbano eseguire, nonché gli oneri connessi e le necessità di dover usare particolari cautele e adottare determinati accorgimenti.
2. Il concessionario nulla potrà eccepire per eventuali difficoltà che dovessero insorgere durante l'esecuzione delle prestazioni.

### **Art. 29 - Patto di integrità**

1. Il Concessionario dovrà accettare incondizionatamente le condizioni previste dal Patto d'Integrità della Provincia di Brescia.

### **Art. 30 - Spese ed oneri accessori**

1. Tutte le spese, diritti ed imposte inerenti alla stipula della convenzione e le dipendenti, eccetto I.V.A., sono a carico del Concessionario.

### **Art. 31 - Foro competente**

1. Per qualsiasi eventuale controversia tra le parti, ai sensi dell'art. 20 del c.p.c. sarà competente il Foro di Brescia. Per tutti gli effetti del contratto il Concessionario elegge domicilio presso la sede della Provincia di Brescia, p.zza Paolo VI, n. 29 – Brescia. Di ogni comunicazione depositata presso il domicilio eletto dovrà essere data tempestiva comunicazione al Concessionario.

### **Art. 32 - Norme finali e di rinvio**

1. Per quanto non espressamente indicato nel presente Capitolato, si fa rinvio, oltre che al d.lgs 50/2016 e al codice civile, alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia, ivi comprese quelle contenute nel bando e nelle norme di gara.